



Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 198 delib.	OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER ISTITUZIONE DI UN PUNTO CLIENTE DI SERVIZIO INPS =
data 22/11/2011	
N. SPEDIZIONE prot. gen.	
data	

L'anno duemila 2011, il giorno 22 del mese di NOVEMBRE
alle ore 12,00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			Presente	Assente
1)	GRANATA	Enrico — Sindaco	SI	
2)	D'APRILE	Mario — Assessore	SI	
3)	SPINELLI	Vincenzo — " —	—	SI
4)	CESAREO	Carlo — " —	SI	
5)	CRISTOFARO	Vincenzo — " —	SI	
6)	FILICETTI	Giuseppe — " —	—	SI
7)	CAMPILONGO	Ciriaco — " —	SI	
TOTALE			5	2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco

Ing. Enrico Granata

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Signor Dr. Giancarlo Sirimarco

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione allegata, formulata dal Sindaco, in data 16/11/2011, avente per oggetto: “ **PROTOCOLLO D'INTESA PER ISTITUZIONE DI UN PUNTO CLIENTE DI SERVIZIO INPS**”

RISCONTRATANE la validità ed opportunità nel rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità e dei criteri di economicità, efficacia e pubblicità dell'attività amministrativa del Comune ed in coerenza con i programmi dell'Amministrazione per il perseguimento dei fini statutari di sviluppo e di progresso civile, sociale ed economico della cittadinanza e di tutela delle risorse del territorio comunale;

PRESO ATTO che l'adozione della presente deliberazione rientra nella fattispecie di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e che pertanto necessita del solo parere tecnico, che in copia si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Con voto favorevole ed unanime, reso in forma palese;

DELIBERA

DI FARE PROPRIA la proposta di deliberazione allegata al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, formulata dal Sindaco, in data 16/11/2011, avente per oggetto: “: “ **PROTOCOLLO D'INTESA PER ISTITUZIONE DI UN PUNTO CLIENTE DI SERVIZIO INPS**” e di approvarla in ogni sua parte;

Di autorizzare l'istituzione del Punto Cliente di Servizio

Di approvare il protocollo d'intesa per l'istituzione del Punto Cliente di Servizio INPS;

Di autorizzare il responsabile dell'Area Servizi Demografici a compiere tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione;

DI DARE ATTO che l'adozione della presente deliberazione rientra nella fattispecie di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e che pertanto necessita del solo parere tecnico

DI DISPORRE la trasmissione del presente atto all'INPS – Direzione Generale Calabria – Team Organizzazione – Via T. Campanella 11 – 88100 CATANZARO

DI DICHIARARE, attesa l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 49 comma 1° - D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)

PER LA REGOLARITÀ TECNICA

UFFICIO Segreteria

Si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data 22 NOV. 2011

f.to Dr. Giancarlo Sirimarco

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data

f.to

Visto l'art. 153 comma 5° - D.L.vo n. 267 del 18-8-2000
Attestazione di copertura della spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data

f.to

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO

f.to

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

f.to Dr. Giancarlo Sirimarco

f.to Ing. Enrico Granata

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 22/11/2011 al / come prescritto dall'art. 124 - comma 1° - D.L.vo n. 267/2000 (n. / Reg. Pub.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li 22/11/2011

f.to Dr. Giancarlo Sirimarco

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ (ai sensi del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)

DIVENTA ESECUTIVA IN DATA 22/11/2011

- ☐ per la scadenza del termine dei 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.
☐ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.
☒ È stata inserita nell'elenco in data 22/11/2011 Prot. N. 22028 ai sigg. Capigruppo Consiliari (art. 125 del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000).

Li 22/11/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. Giancarlo Sirimarco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li 22 NOV. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dr. Giancarlo Sirimarco



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA DI COSENZA)

87021 – via Maggiore Mistorni – tel. 0985 8874122 fax 8874109

e-mail protbelvedere@tiscali.it

www.comune.belvedere-marittimo.cs.it

Oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA PER ISTITUZIONE DI UN PUNTO CLIENTE DI SERVIZIO INPS

IL SINDACO

PREMESSO CHE l'INPS (Istituto nazionale previdenza sociale) intende facilitare l'accesso degli utenti ai propri servizi valorizzando le sinergie con altre amministrazioni;

Che a tale proposito intende organizzare: "Il Punto Cliente di Servizio" attivabile presso le Pubbliche Amministrazioni;

Che il cittadino, tramite il Punto Cliente di Servizio, può accedere a numerosi servizi dell'Istituto anche se non è fisicamente presente;

Che il Punto Cliente di Servizio oltre a consentire la visualizzazione e la stampa di documenti vari agevola l'interlocuzione con l'Istituto attraverso la prenotazione di appuntamenti, la formulazione di quesiti, l'utilizzo di strumenti di comunicazione a distanza con appositi sportelli presidiati da operatori dell'Istituto;

Considerato che l'INPS in data 12.10.2011 ha presentato un protocollo d'intesa per attivare detto Punto Cliente di Servizio, che deve essere assicurato da personale di questo Ente;

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

- Di autorizzare l'Istituzione del Punto Cliente di Servizio;
- Di approvare il protocollo d'intesa per l'Istituzione di un Punto Cliente di Servizio Inps allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- Di autorizzare il Responsabile dell'Area Servizi Demografici a compiere tutti gli atti consequenziali.
- Di dichiarare la Deliberazione che si andrà ad adottare immediatamente esecutiva ai sensi della vigente normativa.

Belvedere Marittimo,
li 16/11/2011

IL SINDACO
Ing. Enrico Granata

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

LOGO

**Protocollo d'intesa per l'istituzione
di un Punto Cliente di Servizio INPS presso
..... di**

Il giorno, del mese di, dell'anno

tra

**L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(INPS)**

con sede in Roma, via Ciriaco il Grande n.21, rappresentato dal Direttore regionale dr. Baldino Giuseppe, nato a Castelnuovo Belbo (AT) il 13 settembre 1957

e

IL COMUNE di

con sede in, via, rappresentato dal Sindaco, nato a, il

Premesso

che l'INPS intende facilitare l'accesso degli utenti ai propri servizi anche valorizzando le sinergie con altre amministrazioni,

considerato

quanto disposto dal d. lgs. n. 196/2003 in materia di tutela della riservatezza dei dati personali,

si conviene quanto segue:

Articolo 1

(Istituzione di un "Punto Cliente di Servizio")

L'INPS istituisce un "Punto Cliente di Servizio", nel prosieguo PCS, presso, ubicato, per l'erogazione di servizi predefiniti e di cui al successivo art. 2

Articolo 2

(Servizi forniti dal PCS)

Presso il PCS gli utenti interessati possono usufruire dei seguenti servizi dell'INPS individuati tra quelli elencati nell'Allegato 1:



- a)
- b)
- c)
- d)

2. Presso il PCS è possibile, inoltre:

- o Prenotare appuntamenti presso le sedi INPS;
- o Formulare quesiti all'INPS;
- o Utilizzare strumenti di comunicazione a distanza con operatori INPS.

3. Successivamente alla sottoscrizione del presente Protocollo le parti si riservano, con apposite intese da sottoporre alla validazione della Direzione generale INPS, di concordare l' ampliamento dei servizi INPS fruibili presso il PCS, individuandoli, comunque, tra quelli elencati nell'Allegato 1.

Con le medesime formalità le parti provvederanno eventualmente a ridurre i servizi elencati al punto 1 qualora la loro fornitura presso il PCS si dovesse valutare non più efficace.

Dette intese divengono parte integrante del presente Protocollo.

Articolo 3

(Ripartizione di spese ed oneri)

1. I servizi di cui all'art. 2 sono erogati mediante il collegamento INTERNET al portale dell'INPS.
2. Il Comune di..... si fa carico del costo relativo al consumo di energia elettrica e di tutte le altre spese dirette e indirette connesse all'espletamento dei servizi forniti dal PCS.

Articolo 4

(Espletamento del servizio)

1. I servizi di cui all'art. 2 del presente Protocollo d'intesa sono forniti dal personale del Comune di..... secondo il calendario e le modalità dallo stesso stabilito e sotto il controllo e la consulenza della Direzione Provinciale INPS di..... A tal fine il Sindaco comunica al Direttore provinciale INPS i nominativi dei dipendenti addetti al servizio con i relativi codici fiscali. L'INPS attribuisce a ciascuno dei dipendenti indicati una personale "password" (PIN) per l'accesso protetto alle proprie banche dati.

Articolo 5

(Formazione del personale)



1. L'INPS provvede a realizzare per i dipendenti designati ai sensi dell'art. 4 un corso di formazione e/o di affiancamento sulle materie oggetto del servizio e sulle procedure informatiche da utilizzare.

2. Per la fase iniziale il personale del Comune di..... potrà avvalersi di un servizio di consulenza telefonica fornito dai dipendenti dell'INPS per l'espletamento dei compiti connessi al funzionamento del PCS.

Articolo 6

(Fornitura delle informazioni agli utenti)

1. I servizi resi presso i PCS devono essere relativi ai singoli richiedenti ovvero a terze persone che abbiano fornito al richiedente apposita e regolare delega.

2. I richiedenti devono essere identificati a cura dell'impiegato addetto al servizio, che annota gli estremi del documento di riconoscimento dell'utente su apposito elenco giornaliero gestito informaticamente.

3. Su detto elenco devono essere evidenziati gli accessi effettuati per conto di terze persone deleganti.

4. Negli archivi dell'INPS resta traccia di ogni accesso effettuato.

Articolo 7

(Tutela della privacy)

1. Per i servizi INPS resi presso il PCS in favore di utenti esterni, Titolare del trattamento dei dati effettuato è l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 196/2003, nomina il **Sindaco** presso cui è istituito il PCS Responsabile esterno del trattamento dei dati personali. Dalla sottoscrizione dell'Atto di nomina il Responsabile designato si vincola alla scrupolosa osservanza, oltre che delle apposite istruzioni ricevute al Titolare, delle disposizioni contenute nel citato d. lgs. n. 196/2003, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante. Il Responsabile assicura che i dati non siano utilizzati per fini diversi da quelli previsti dal Protocollo d'intesa e si impegna affinché non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti; a tal fine provvede ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di suoi Incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n.196/2003.

2. Per i trattamenti connessi agli accessi effettuati presso il PCS direttamente in favore del Comune di..... le parti si qualificano autonomi Titolari del trattamento e, pertanto, per quanto di propria competenza, assumono tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del d. lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.



Articolo 8
(Adeguamento del software)

1. L'INPS si riserva la facoltà di modificare in ogni momento il software di controllo agli accessi, in relazione all'evoluzione dei propri sistemi di sicurezza logica dei dati.

Articolo 9
(Durata)

1. Il presente Protocollo d'intesa ha durata di 2 anni a decorrere dalla data di stipula ed è rinnovato per uguale periodo, salvo disdetta scritta o modifiche ed integrazioni da comunicarsi entro sei mesi dalla scadenza.
2. Le parti si impegnano ad apportare le modifiche o le integrazioni che si riveleranno necessarie a seguito dell'evoluzione normativa.
3. Resta salva, per entrambe le parti, la facoltà di disdetta a seguito di sopravvenuta impossibilità all'adempimento.

Data, __/__/__

Il Direttore regionale Calabria.

Il Sindaco

Allegato 1

Servizi predefiniti

SERVIZI AL CITTADINO

Estratto contributivo

Pagamenti prestazioni

Domus

Duplicato Cud (Pensioni e Prestazioni a sostegno del reddito)

Duplicato ObisM

Modulistica on-line